

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (C.S.A.)

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 4 <i>Norme di sicurezza</i>	6
Art. 5 <i>Beni forniti dalla committente</i>	7
Art. 6 <i>Sospensione del servizio e riserve</i>	7
Art. 7 <i>Subappalto</i>	9
Art. 8 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	9
Art. 9 <i>Verifiche e collaudi</i>	10
Art. 10 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	10
Art. 11 <i>Cauzione definitiva – polizze assicurative</i>	11
Art. 12 <i>Penali</i>	12
Art. 13 <i>Prezzi e Variazioni</i>	13
Art. 14 <i>Modifiche e Varianti</i>	14
Art. 15 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	14
Art. 16 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	15
Art. 17 <i>Clausole di Manleva</i>	17
Art. 18 <i>Recesso</i>	18
Art. 19 <i>Risoluzione del Contratto</i>	18
Art. 20 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	20
Art. 21 <i>Personale addetto al servizio</i>	20
Art. 22 <i>Privacy e riservatezza</i>	21
Art. 23 <i>Legge applicabile e foro Competente</i>	21
Art. 24 <i>Responsabilità amministrativa</i>	21
Art. 22bis <i>Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)</i>	23
Art. 25 <i>Gestione rifiuti a carico dell'Appaltatore</i>	24
Art. 26 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	24
Art. 27 <i>Miscellanea</i>	24
Art. 28 <i>Criteri di Valutazione delle offerte</i>	25
Parte II Disciplina dei Servizi.....	26
Art. 29 <i>Modalità di svolgimento del servizio</i>	26
Art. 30 <i>Disposizione particolare dei servizi</i>	29
Art. 31 <i>Gru, filtropressa mobile e centrifuga mobile per la disidratazione dei fanghi</i>	31

Art. 32 Caratteristiche dei contenitori e modalità d'impiego	34
Art. 33 <i>Inizio dei servizi</i>	36
Art. 34 <i>Attrezzature e mezzi d'opera</i>	36
Art. 35 <i>Ulteriori obblighi ed oneri dell'appaltatore</i>	36
Art. 36 <i>Domicilio dell'Appaltatore</i>	37
Art. 37 <i>Rappresentante dell'Appaltatore</i>	37

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. La GORI S.p.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., la GORI S.p.A. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI S.p.A. ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.A.;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Bando di gara" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Documentazione Tecnica" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.

- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile, al *D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.*, al *D.Lgs n° 116 del 3 settembre 2020*, al *Decreto n° 59 del 4 aprile 2023* ed a tutte le norme vigenti in ambito ambientale.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'appalto ha per oggetto il servizio di movimentazione interna, di ritiro, trasporto (preso impianti terzi o di GORI S.p.A.) e recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di Mercato San Severino gestito dalla GORI S.p.A, nonché la fornitura, con servizio di noleggio a caldo, di macchine disidratatrici per fanghi (filtropresse e/o centrifughe) e mezzi escavatore e/o gru con benna finalizzati tutti, come meglio specificato nel prosieguo, alla gestione del processo di produzione e smaltimento dei rifiuti dell'impianto.

Come previsto nell'appalto lo svolgimento del servizio può avvenire in ossequio alla programmazione delle prestazioni disposta dalla Stazione Appaltante o a chiamata secondo quanto stabilito nel contratto /ordine di servizio che è emesso dalla GORI S.p.A..

I rifiuti prodotti fanno riferimento alle seguenti categorie individuate dai seguenti codici EER.

- **19.08.05** - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

- **19.08.01** - Residui di vagliatura;
- **19.08.02** - Rifiuti dall'eliminazione della sabbia;
- **19.08.09** – Miscele di olii e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente olii e grassi commestibili;
- **19.08.10*** - Miscele di olii e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.

I rifiuti prodotti dall'impianto hanno, di massima, le caratteristiche chimico fisiche riportate nelle analisi depositate presso la *GORI S.p.A.*.

Il servizio è comprensivo del noleggio di attrezzatura di raccolta e stoccaggio (cassoni, contenitori scarrabili di varie misure, coperti e non, ecc.) nella quantità e tipologia necessaria alla gestione degli impianti di depurazione nonché, di tutti gli oneri derivanti dalla normativa vigente, al fine di consentire il conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli occorrenti per le analisi di caratterizzazione del rifiuto da far eseguire presso laboratori certificati.

L'Allegato "A" al presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale ("Capitolato") riporta:

- Il quantitativo presunto di fango e di rifiuti da inviare a recupero/smaltimento.
- Il quantitativo presunto di fango da trattare con centrifuga o filtropressa mobile.

I quantitativi di fango prodotto riportati nell'*Allegato "A"* sono stati stimati sulla base del funzionamento dell'impianto nel corso della pregressa gestione e pertanto sono da ritenersi puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Committente in quanto soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione.

- 3.2. L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 1.861.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.830,00 per costi della manodopera.

Le quantità previste da trasportare, smaltire/recuperare sono circa 14.255 ton delle quali 6.000 ton (*) afferenti solo a prestazioni di prelievo e trasporto e 8.255 ton afferenti a prestazioni di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento.

Il suddetto importo è stato determinato sulla scorta dei costi sostenuti per attività analoghe negli anni precedenti.

L'importo sopra stabilito è stato determinato applicando alle quantità presunte i prezzi unitari posti a base di gara IVA esclusa.

Si precisa che le quantità totali e relative indicate potrebbero essere soggette a variazioni in eccesso o in difetto a seguito delle necessità operative dell'impianto. Nello specifico si precisa che, fermo restando il totale delle quantità annue di fango previste, la percentuale di quelle per le quali si prevede il solo trasporto all'impianto di Nocera Superiore potrà ridursi ad insindacabile giudizio della Committente. Pertanto, l'importo di aggiudicazione è assunto quale importo presunto di spesa, l'Aggiudicatario non potrà in alcun caso rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante per le variazioni intervenute. Altresì è fatta salva la facoltà della Committente all'utilizzazione anche solo parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi dell'Accordo Quadro, l'acquisto dei materiali e degli attrezzi e di tutti gli altri oneri afferenti all'effettuazione delle prestazioni.

- 3.3. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.4. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale *Logistica, Trasporto merci e spedizione* in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori delle prestazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.
- 3.5. Gli importi sopra indicati potranno variare tanto in più quanto in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel successivo articolo 14.
- 3.6. L'appalto avrà una durata di mesi **12 (dodici)** con inizio dalla data del verbale di consegna di cui all'*articolo 33* del presente Capitolato.
- 3.7. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.
- 3.8. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario ai sensi del *comma 9 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023*. La Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore le prestazioni previste a base di gara agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, fino ad un periodo ulteriore pari a sei mesi e fino ad un importo pari alla metà dell'importo a base di gara, ai sensi di quanto prescritto all'art. 120, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023.

Art. 4 Norme di sicurezza

4.

- 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.
- 4.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI S.p.A. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati "**check list infortuni su commesse Acea**" e "**check list infortuni e malattie professionali**", che sono allegati agli Elaborati a base dell'affidamento.

In particolare:

- L'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni giornalieri e mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Progetto e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI S.p.A. all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com ogni mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;

- L'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Progetto e al CSE (agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI S.p.A. all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell'anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

4.3. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto (*anche a seguito di eventuale sollecito da parte della società Committente*), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo del contratto affidato per ogni mancata risposta.

Art. 5 Beni forniti dalla committente

- 5.1 Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione del servizio, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2 Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento del servizio, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore. I beni della Committente devono essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle visive riportanti la proprietà di GORI S.p.A., fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
- 5.3 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 6 Sospensione del servizio e riserve

- 6.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2. Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.
- 6.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 6.4. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec.
- 6.5. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da

inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

- 6.6. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile.
- 6.7. In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed accettate da GORI S.p.A., senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
- 6.8. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.
- 6.9. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.10. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute negli atti contabili, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del Contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo/verifica di conformità motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
- 6.11. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

6.12. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

6.13. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate negli atti contabili, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 7 Subappalto

7.1. L'Appaltatore, previa autorizzazione del Committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

Art. 8 Proprietà industriale e commerciale

8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.

8.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..

8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come

ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

- 8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 9 Verifiche e collaudi

- 9.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
- 9.2. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
- 9.3. In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle prestazioni stesse, in particolare per la presenza di prestazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- 9.4. La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
- 9.5. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.
- 9.6. Analoghe verifiche possono essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione del Servizio.
- 9.7. Per lo svolgimento delle verifiche di qualità la Committente può avvalersi a proprie spese di Enti, Autorità od organi certificatori.
- 9.8. Nel caso di prestazioni di servizi pluriennali la committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni e delle dichiarazioni dell'Appaltatore al fine di verificare in capo al medesimo la permanenza dei requisiti e attestazioni a base dell'aggiudicazione del Contratto e che l'appaltatore sia in grado di garantire la qualità del servizio.

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.

- 10.2. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore si applicano i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 10.3. L'Appaltatore può emettere fattura a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione del servizio oggetto di specifica richiesta formulata per iscritto da parte della Committente. Resta inteso che in mancanza dell'emissione del predetto certificato di ultimazione l'Appaltatore non ha titolo per emettere fattura e qualora emesse le stesse vengono respinte e non vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore sono liquidate nel termine di cui all'*art. 10.10* a condizione che le verifiche di qualità ove eseguite, abbiano esito positivo. Il pagamento delle singole fatture in ogni caso non implica riconoscimento del credito dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale.
- 10.4. Per i servizi oggetto di contratto di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), su ogni fattura la committente effettuerà ai sensi dell'*art. 30*, comma 5 bis del Codice degli Appalti una ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % che verrà svincolata decorsi due anni dal verbale di verifica di conformità.
- 10.5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese un soggetto mandante può ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria, con firma autenticata, ed apposita autorizzazione da parte della Committente.
- 10.6. In generale, le fatture sono emesse dall'Appaltatore sulla consuntivazione delle attività eseguite mensilmente dal Responsabile della Stazione Appaltante o da persona da lui delegata, in base ai prezzi unitari di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.
- 10.7. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI S.p.A., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto.
- 10.8. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").
- 10.9. Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m..
- 10.10. Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 10.11. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.
- 10.12. In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 Cauzione definitiva – polizze assicurative

- 11.1. L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del d. lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

- 11.2. Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto al Fornitore nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 11.3. L'Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 11.4. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto *ex lege*, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 11.5. L'Appaltatore è tenuto a stipulare inoltre tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa *pro tempore* vigente inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni devono essere stipulate nelle forme previste dalla legge.

Art. 12 Penali

- 12.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI S.p.A. può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI S.p.A..
- 12.2. Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità delle inottemperanze:
- **Mancato rispetto del programma di consegna e ritiro cassoni** - € 200,00 (duecento/00) per ogni evento segnalato;
 - **Mancata comunicazione di eventuali revoche, sospensioni, decadenze o modifiche delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio** - € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo al provvedimento interdittivo;
 - **Mancato rispetto del numero di conferimenti settimanali** - € 300 (trecento/00) per ogni ordine di smaltimento e non eseguito per cause non imputabili alla stazione appaltante;
 - **Mancata consegna dei documenti di trasposto nei modi e nei termini stabiliti e/o errata compilazione degli stessi, per ogni documento errato** - € 100,00 (cento/00);
 - **Mancato rispetto dell'orario di lavoro** - € 100,00 (cento/00) per ogni evento;
 - **Errato/Omesso utilizzo delle apparecchiature mobile (tablet) all'atto dell'espletamento delle prestazioni ordinate** - € 100,00 (cento/00) per ogni evento rilevato;

- **Mancata registrazione delle proposte di allibramento sulla piattaforma informatica entro 72 ore dall'emissione della copia del formulario attestante l'intervenuto conferimento del rifiuto presso l'impianto di destino timbrato dall'impianto finale** - € 50,00 (cinquanta/00) per ogni Ordine affetto da difformità e per ogni giorno di ritardo;
- **Mancato rispetto prescrizioni e obblighi di cui al presente contratto** - € 100,00 (cento/00) per ogni settimana fino alla risoluzione formale dell'inadempienza.
- **Caratteristiche dei fanghi disidratati con macchine messe a disposizione dall'affidatario difformi rispetto ai range individuati dal successivo Art. 31** - per ogni carico di fanghi prodotti le cui caratteristiche risultino difformi € 250,00 (duecentocinquanta/00).
- **Interruzione nella esecuzione della prestazione per cause da addebitarsi ad inefficienze dell'Appaltatore (Art. 31)** - per ogni giorno naturale e consecutivo viene applicata la penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per giorno lavorativo intero non lavorato, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per giorno lavorativo caratterizzato da produzioni di fango disidratato inferiori alle 25 tonn di fango disidratato. Tali penali vengono raddoppiate a partire dal sedicesimo giorno di ritardo e/o di produzioni limitate di fango rispettivamente.

12.3. L'importo delle penali viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI S.p.A. incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

12.4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, e ritenute utili ed accettate da GORI S.p.A., fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI S.p.A..

Art. 13 Prezzi e Variazioni

13.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del d. lgs. 36/2023, conformemente a quanto segue:

- 13.1.1. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- 13.1.2. ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente paragrafo 13.1.1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

13.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni prestazione, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente alla stessa prestazione;
- b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altre prestazioni ultimate di competenza della Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi/verifiche di conformità o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

13.3. Ai fini della compensazione, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.

13.4. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 14 Modifiche e Varianti

14.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.

14.2. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare, previa autorizzazione della committente, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

14.3. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del Contratto**, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.

14.4. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.

15.2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

- 15.3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore], che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI S.p.A., disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 16.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 16.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 16.4. È obbligo dell'Appaltatore adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.5. L'Appaltatore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI S.p.A. e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 16.6. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

- 16.7. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 16.8. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..
- 16.9. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 16.10. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:
- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
 - c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- 16.11. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del

corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

- 16.12. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 16.13. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 16.14. Qualora applicabile alla tipologia di prestazione contrattuale, l'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 afferente a *"Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*.
- 16.15. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 Clausole di Manleva

- 17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 17.2. L'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI S.p.A. ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 17.3. Pertanto, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore resta obbligato nei confronti della GORI S.p.A., su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI S.p.A. ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI S.p.A. dalle controversie.
- 17.4. Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente

in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 18 Recesso

- 18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione all'Appaltatore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, l'Appaltatore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 19 Risoluzione del Contratto

- 19.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del d. lgs. 36/2003, la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 19.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 19.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 19.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 19.6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito

fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

- 19.7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
- 19.8. Le somme di cui al precedente *comma 19.7.* sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d. lgs. 36/2023.
- 19.9. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.10. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
 - qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI S.p.A. del Servizio Idrico Integrato;

- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;
- violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'articolo 22.

19.11. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

19.12. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

19.13. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 122 del d. lgs. 36/2023 e della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

20.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del d. lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

20.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*;

20.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

Art. 21 Personale addetto al servizio

21.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

21.2. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

21.3. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli

eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

- 21.4. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.
- 21.5. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.
- 21.6. L'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, sarà tenuto all'impiego di un tecnico sugli impianti che segua le operazioni di prelievo, pesate e inizio trasporto del rifiuto.

Art. 22 Privacy e riservatezza

- 22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 22.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI S.p.A. - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 22.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 22.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI S.p.A. prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 23 Legge applicabile e foro Competente

- 23.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 24 Responsabilità amministrativa

- 24.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla GORI S.p.A. che l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "d. lgs. 231/2001" o "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- 24.4. L'Appaltatore è a conoscenza che GORI S.p.A. ha adottato ed attua, ai sensi del suddetto d. lgs. 231/2001, un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") ed i relativi ulteriori documenti allegati al Modello e, cioè, il "Codice Etico" ed il "Sistema Sanzionatorio", consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.goriacqua.com. A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte il "Modello 231" e gli allegati "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio".
- 24.5. L'Appaltatore aderisce alle norme del vigente "Modello 231" adottato da GORI S.p.A. e si impegna, ai fini e nell'ambito dei rapporti intercorrenti con GORI S.p.A., nonché anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile e, cioè, anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i contenuti, i principi e le procedure di cui al citato "Modello 231", nonché, in generale, (ii) ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche solo astrattamente, le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.
- 24.6. L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a consentire all'Organismo di Vigilanza di GORI S.p.A. di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"), di effettuare i controlli e le ispezioni che riterrà necessari e/o opportuni anche avvalendosi del personale della Società ovvero di soggetti terzi allo scopo incaricati; tali controlli e ispezioni saranno effettuati previo accordo in merito alle tempistiche e dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- 24.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di GORI S.p.A. i casi di violazione del d. lgs. 231/2001, del "Modello 231" e del relativo "Codice Etico", ovvero la presenza di eventuali comportamenti, atti od eventi che, anche in via potenziale, potrebbero determinare violazione od elusione del "Modello 231" medesimo, delle relative procedure e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto d. lgs. 231/2001. Per le segnalazioni l'Appaltatore utilizza i canali di comunicazione riportati nel "Modello 231" e pubblicati sul sito istituzionale www.goriacqua.com.
- 24.8. In generale, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce: (i) di impegnarsi a rispettare il d. lgs. 231/2001, nonché (ii) a rispettare e dare attuazione al proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, (iii) di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- 24.9. La violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni sopra riportate costituisce, ad ogni effetto di legge e di Capitolato / Contratto, grave inadempimento, per cui la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere conseguentemente alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dal Capitolato / Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della GORI S.p.A. di agire per il risarcimento dei danni patiti e patienti.
- 24.10. Inoltre, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A. per eventuali sanzioni e/o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle disposizioni del presente articolo sopra riportate.

Art. 22bis Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)

- 22.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione, letto e compreso la Politica per la prevenzione della corruzione della GORI S.p.A..
- 22.2bis L'Appaltatore dichiara e garantisce, di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte: (i) il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da GORI S.p.A. ai sensi del d. lgs. 231/2001, (ii) il Codice Etico adottato dalla GORI S.p.A. ed allegato al "Modello" e (iii) il "Sistema Sanzionatorio" adottato dalla GORI S.p.A. ed allegato al "Modello", documenti disponibili sul sito istituzionale www.goriacqua.com.
- 22.3bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, nonché anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i principi e le disposizioni del "Modello" e degli allegati documenti "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio", e (ii) a prevenire atti, comportamenti e fenomeni di corruzione.
- 22.4bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza, quando richiesto da GORI S.p.A., sulla necessità di formare il proprio personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione; in alternativa prende atto che GORI S.p.A. provvederà essa stessa a svolgere attività di informazione in materia di anticorruzione.
- 22.5bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima e senza timori di ritorsioni, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui si è venuti a conoscenza ("Regolamento Gestione delle Segnalazioni Esterne" sul sito istituzionale di GORI S.p.A.), mediante l'email dedicata organismodivigilanza@goriacqua.com oppure odv@cert.goriacqua.com o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Funzione di conformità di prevenzione della corruzione e all'OdV 231, presso la sede sociale in via Trentola 211, 80056 - Ercolano (NA).
- 22.6bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione della GORI S.p.A., e che eventuali casi di corruzione potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere.
- 22.7bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 22.8bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che GORI S.p.A. potrebbe richiedere, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico, i controlli messi in atto per la prevenzione della

corruzione e/o effettuare audit in merito; eventuali anomalie riscontrate potrebbero essere causa di cessazione, interruzione o sospensione del rapporto in essere o da instaurare.

22.9bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di contattare la Funzione di conformità di prevenzione della corruzione (FCPC) all'indirizzo email anticorruzione@goriacqua.com, per qualsiasi informazione relativa al Sistema di prevenzione alla corruzione.

22.10bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato che qualunque modifica alle dichiarazioni/requisiti forniti vanno tempestivamente comunicate alla GORI S.p.A..

Art. 25 Gestione rifiuti a carico dell'Appaltatore

25.1. Qualora nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze od oggetti definiti "rifiuti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152/2006, questi deve provvedere a propria cura e spese alla corretta gestione degli stessi ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientali.

25.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta – trasporto e recupero / smaltimento ovvero ad una o più fasi della gestione, lo stesso deve possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni previste dal decreto citato e dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientale.

25.3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, lo stesso deve documentare, a richiesta della Committente, il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa a cui è affidata l'attività.

25.4. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in caso di inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 26 Spese contrattuali, imposte, tasse

26.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.).

26.2 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 27 Miscellanea

27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento,

considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto alla GORI S.p.A. di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI S.p.A.; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

- 27.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'*articolo 2.2.*, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 27.3. L'Appaltatore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Art. 28 Criteri di Valutazione delle offerte

- 28.1. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio *del massimo ribasso sull'elenco prezzi*.

Parte II Disciplina dei Servizi

Art. 29 Modalità di svolgimento del servizio

- 29.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 29.2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 29.3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il servizio di smaltimento in appalto deve includere:

- **Nolo dei cassoni** con caratteristiche e ingombri dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) dei contenitori scarrabili e non, determinati in funzione delle singole esigenze impiantistiche, l'appaltatore si impegna a sostituire, entro e non oltre 3 ore, eventuali cassoni ritenuti non idonei dalla stazione appaltante.
- **Trasporto e posizionamento dei cassoni**, in particolare:
 - i cassoni dovranno essere caricati, scaricati e posizionati nelle aree opportunamente indicate dalla Committente, tali da essere funzionali all'attività di disidratazione e tali da non ostacolare l'ordinaria conduzione e gestione dell'impianto di depurazione;
 - il contenitore carico dovrà essere tempestivamente rimosso a totale cura e spese dell'Appaltatore, ogni onere incluso, e sostituito con altro pronto a nuovo carico in condizioni di perfetta pulizia, e allontanato nel più breve tempo possibile dall'impianto evitando, in maniera assoluta, la permanenza all'interno dell'area impiantistica di più contenitori carichi;
 - i cassoni consegnati dovranno essere puliti e non dovranno contenere, prima della raccolta presso l'impianto di depurazione di GORI S.p.A, alcun altro residuo o rifiuto. In caso contrario i cassoni non verranno accettati e dovranno essere prontamente sostituiti.
 - I cassoni dovranno essere di tipologia idonea alle dotazioni impiantistiche in particolare per le operazioni di scarico dei fanghi all'impianto di depurazione di *Nocera Superiore* che riceverà i fanghi disidratati prodotti dal sito di *Mercato San Severino*.
- **Pesatura e trasporto dei cassoni** in particolare:
 - i cassoni devono essere caricati in maniera autonoma sugli automezzi dell'Affidatario; tali automezzi devono essere adeguatamente attrezzati ed autorizzati (in relazione sia al Codice della Strada sia alle norme ambientali per la gestione rifiuti) e compatibili (per dimensioni e potenza) con la struttura e la viabilità di accesso ed interna di impianto di depurazione, in modo da non arrecare danni e molestie di alcun genere;
 - i fanghi prodotti presso l'impianto della Committente dotato di pesa dovranno sempre essere pesati presso la pesa aziendale stessa. Il quantitativo netto di ogni singolo movimento generato sarà determinato attraverso la singola pesata dell'automezzo carico di fango in uscita dall'impianto, a cui verrà sottratta la tara (automezzo + cassoni vuoti). Ai fini dell'addebito della prestazione alla Committente, verrà utilizzato il **peso verificato e misurato a destino presso gli impianti terzi o quelli**

gestiti da GORI S.p.A., previa verifica e confronto con il peso determinato presso le sedi aziendali;

Qualora si dovessero registrare scostamenti, a sfavore della committente, dei valori superiori al **2%** tra il peso verificato e misurato a destino e quello del peso aziendale verrà riconosciuto in contabilità il valore del peso aziendale misurato all'atto di fuoriuscita dal sito di produzione.

- **Numero di conferimenti periodo Giugno-Ottobre in particolare:**

Il numero di conferimenti nel periodo sopra indicato può raggiungere punte di n. 10 conferimenti giornalieri (da 30 ton circa cadauno).

- **Emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto** (di seguito FIR), in particolare:

- Il FIR digitale, emesso dall'Impresa affidataria del servizio in quanto previsto dal *regolamento* di cui al *comma 3 dell'Art. 5 del Decreto numero 59 del 4 aprile 2023* e verificato dalla Committente e che sarà aggiornato da parte di tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione, per ciascun trasporto all'impianto terzo nazionale o gestito dalla Committente (impianto di Depurazione di Nocera Superiore), deve essere compilato dal trasportatore con le modalità previste dalla normativa prima dell'avvio del trasporto;
- la copia del FIR digitale completo e sottoscritta da tutti i soggetti, a smaltimento/recupero avvenuto, dovrà essere trasmessa dal Destinatario al produttore ed anticipato dall'Appaltatore alla Committente rispettando il termine di 30gg dall'avvenuto smaltimento a mezzo registrazione dello stesso sulla piattaforma informatica interna in uso dalla GORI per la gestione dell'Accordo Quadro;
- l'Impresa dovrà provvedere alla trasmissione delle attestazioni di avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti in ottemperanza al contesto normativo vigente in materia.

- **Analisi del rifiuto**, comprendente:

- il prelievo dei campioni presso gli impianti della committente;
- le analisi presso un laboratorio certificato necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'impianto e dell'omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione. Le analisi devono essere effettuate a cadenza almeno semestrale;
- l'individuazione del laboratorio di analisi, proposto dall'Appaltatore, che sarà preventivamente sottoposto al gradimento della Stazione Appaltante;
- le analisi sui rifiuti che dovranno essere effettuate secondo metodiche analitiche ufficiali, normate e certificate in qualità;
- la tempestiva trasmissione dei rapporti di prova alla Committente rispettando il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo certificato.

Il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto, anche in caso di blocchi stradali, scioperi, etc., nonché nei giorni festivi e prefestivi. In tal senso ai fini dell'espletamento del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione dei servizi affidati dalla GORI S.p.A. [ordinanze, permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari all'espletazione del servizio, come richiesto dalla normativa vigente].

La programmazione dei servizi sarà determinata dalla GORI S.p.A.. Non sono ammesse deroghe ai programmi definiti dalla Committente proposte dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative.

Il servizio sarà pianificato settimanalmente e dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio idoneo personale, attrezzature e mezzi adeguati ed include sempre la pulizia e l'igienizzazione dei veicoli impiegati.

La Committente invierà a mezzo piattaforma informatica interna o via e-mail il giovedì, il programma dei conferimenti valido per la settimana successiva. Inoltre, per ogni singolo conferimento, di cui al programma settimanale, saranno emessi appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore dalla direzione del servizio tramite la piattaforma informatica in dotazione della GORI S.p.A. e/o posta elettronica.

Detti Ordini, oltre a dettagliare l'impianto presso la quale viene richiesto il servizio e il tipo di prestazione richiesta, preciseranno la data entro la quale è fatto obbligo all'Appaltatore di dare inizio all'attività nonché i tempi previsti per l'esecuzione della stessa. Tale data costituisce il riferimento per l'eventuale applicazione delle penali di cui all'Art. 12 del presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere a confermare la programmazione, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Committente, di tutti gli Ordini di Servizio affidati utilizzando la piattaforma informatica di GORI S.p.A. con le seguenti modalità operative:

- a. l'Impresa dovrà provvedere a programmare le attività del servizio utilizzando la piattaforma informatica di GORI S.p.A.;
- b. tutte le squadre operative impiegate quotidianamente dall'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi dovranno essere dotate di idonea apparecchiatura elettronica (Elaborato n. 4 – Specifica tecnica) in grado di ricevere ed inviare dati in tempo reale alla piattaforma di controllo e gestione di GORI S.p.A. mediante l'utilizzo dell'applicazione mobile installata sull'apparato elettronico in dotazione e dovranno, in osservanza alla formazione impartita dalla Committente:
 - i. sincronizzare in real time la presa in carico del singolo intervento esitando i vari stati dell'ordine di lavoro previsti dal sistema;
 - ii. inserire le foto del luogo d'intervento, quella dell'automezzo utilizzato (quella dell'automezzo scarico e quella dell'automezzo carico);
 - iii. dovrà inserire, sia in fase di prelievo che di scarico a destino presso impianti terzi o gestiti dalla committente, nei contenuti multimediali dell'ordine a sistema la documentazione fotografica della copia controfirmata del formulario e dello scontrino di pesata riportanti l'annotazione della data, dell'orario e degli estremi dell'automezzo correttamente compilati anche presso l'impianto finale, con le quantità fisiche dell'intervento eseguito.

All'avvenuta conclusione delle attività in campo, ed entro e non oltre le 72 ore dal completamento delle predette attività, per ciascun Ordine, l'Appaltatore dovrà provvedere alla formulazione della proposta contabile mediante popolamento a sistema delle corrispondenti movimentazioni contabili. Il costo delle attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento del servizio (attrezzature hardware) si intende ricompreso nei prezzi del presente Accordo Quadro.

Il programma settimanale potrà subire delle modifiche da parte della Committente, senza che ciò possa costituire motivo per il riconoscimento all'Appaltatore medesimo di importi aggiuntivi rispetto a quelli offerti in sede di gara. Le varie prestazioni e/o le loro modifiche definite potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato della Committente, e successivamente perfezionate con Ordine di Servizio di smaltimento al fine di non arrecare intralcio alle esigenze gestionali degli impianti di produzione del rifiuto.

La Committente si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi, per l'esecuzione di attività contemplate nel presente Accordo, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

- 29.4. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

Art. 30 Disposizione particolare dei servizi

- 30.1. Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente vengono richiamate a tal senso i dettami del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992.
- 30.2. L'Appaltatore è tenuto a dotare i punti di raccolta dei rifiuti, presso i siti di produzione (impianti di depurazione), delle attrezzature necessarie alla raccolta dei rifiuti, previa richiesta del Responsabile del Servizio. Sarà altresì tenuto ad adeguare tali forniture per quantità, volume e caratteristiche, in relazione all'esigenze logistiche di ciascun impianto ed espresse esigenze di GORI S.p.A..
- 30.3. L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto dovrà adottare ogni accorgimento, anche con l'utilizzo di idonei prodotti chimici/enzimatici, atto a ridurre le emissioni maleodoranti. I contenitori e/o i veicoli devono essere altresì dotati di idonei strumenti (manometri/dinamometri) al fine di verificare i quantitativi caricati, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del trasporto su strada.
- 30.4. I contenitori utilizzati dovranno essere stagni per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione e, comunque, costruiti e conformati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di attività di smaltimento dei rifiuti e di igiene e sicurezza sul lavoro e di ogni altra prescrizione legislativa attinente.
- 30.5. Ogni trasporto di rifiuto dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio o suo rappresentante e accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. Non potranno essere effettuati trasporti senza preventiva compilazione del formulario nelle modalità e nel numero di copie previste dalla normativa.
- 30.6. Al fine di consentire la corretta tenuta dei registri, l'Appaltatore, nel caso eccezionale in cui non sia stato possibile inserire tutta la documentazione fotografica in fase di scarico del rifiuto, è comunque tenuto entro 72 ore dall'ora di partenza del carico, a inserire nei contenuti multimediali dell'Ordine di Servizio di smaltimento, la scansione della copia del formulario attestante l'intervenuto conferimento del rifiuto presso l'impianto di destino timbrato e/o registrato digitalmente dall'impianto finale e del relativo cedolino di pesata o copia dello stesso a mezzo posta elettronica.

- 30.7. I veicoli addetti al trasporto dei fanghi dovranno percorrere gli itinerari più brevi e veloci non oltre i tempi massimi di percorrenza, essendo fatto preciso obbligo, all'appaltatore, di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità.
- 30.8. Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire al Responsabile del Servizio, una copia dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto ed allo smaltimento relativi a tutti i mezzi di trasporto ed ai siti di conferimento utilizzati.
- 30.9. L'utilizzo di mezzi di trasporto o di siti diversi da quelli già indicati dall'Appaltatore dovrà essere tempestivamente comunicato, previo invio di una copia del provvedimento di autorizzazione al Responsabile del Servizio, con preavviso di almeno 7 giorni, unitamente alla dichiarazione di accettazione.
- 30.10. Non è consentito lo stazionamento o lo stoccaggio, seppure temporaneo, presso gli impianti di depurazione, di cisterne o cassoni vuoti o pieni, in attesa di conferimento presso gli impianti di destino/smaltimento.
- 30.11. L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le certificazioni analitiche ed alla caratterizzazione dei rifiuti previste dal D.M. 03/08/2005 e ss.mm.ii. per lo smaltimento in discarica ed a quelle ulteriori ritenute opportune dall'impianto di accettazione, ivi compresa la prima caratterizzazione in tempo utile per l'inizio del servizio; tutte le certificazioni in cartaceo originale conseguente dovranno essere tassativamente e tempestivamente trasmesse alla Stazione Appaltante e ricevute da questa entro 5 giorni dalla data di emissione del certificato. Dovranno essere inviati anche i risultati di tutti gli ulteriori accertamenti analitici che l'impresa aggiudicataria riterrà opportuno svolgere prima e durante l'esecuzione del servizio.
- 30.12. L'Appaltatore dovrà predisporre un calendario di campionamento semestrale che deve essere comunicato al Committente entro 30 gg dall'inizio del servizio. Ogni qualvolta l'Appaltatore intenda procedere a un campionamento straordinario di qualunque tipologia di rifiuto, dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile dell'Impianto con almeno 5 gg lavorativi di preavviso. Il campionamento dovrà avvenire presso l'impianto in cui viene prodotto il rifiuto e dovrà essere cura dell'Appaltatore provvedere alla suddivisione del campione in 2 aliquote che saranno destinate alla esecuzione delle analisi distintamente da parte della Committente e dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà a redigere i relativi verbali di campionamento.
- 30.13. Qualora l'esito analitico dell'Appaltatore pregiudichi il conferimento del rifiuto alla destinazione prevista, e ciò risulti discorde con quanto verificato dai laboratori della GORI S.p.A., la Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la ripetizione del campionamento e della caratterizzazione entro 7 gg dalla data del referto analitico interno.
- 30.14. Qualora invece l'esito analitico non conforme dell'Appaltatore concordi con il referto analitico di GORI S.p.A., il Committente avvierà un piano di controllo specifico per il parametro/i non conforme/i fino a dimostrare il rientro nei limiti di legge. A questo punto il rifiuto tornerà alla destinazione iniziale dopo ulteriore caratterizzazione a carico dell'Appaltatore per la quale il campionamento sarà da effettuarsi entro 7gg lavorativi dalla comunicazione di rientro del Committente.
- 30.15. I prelievi di materiale destinati alle certificazioni di cui al comma precedente, compiuti a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere eseguiti in conformità alla procedura di campionamento Quaderno 64 IRSA Metodi Analitici per i fanghi Vol. 3 Appendice I (1985).
- 30.16. Qualora, durante il periodo di esecuzione dell'appalto, dovessero verificarsi mutazioni normative riguardanti la materia in oggetto l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi senza che questo possa accampare pretese di ogni genere.

30.17. In caso di attività straordinarie di asportazione, movimentazione interna e carico rifiuti, provenienti da operazioni di pulizia di canali e vasche, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore del servizio, alle medesime condizioni, un tempestivo intervento consistente nel noleggio dei cassoni scarrabili e non, relativa movimentazione, nonché conferimento presso idonei impianti di smaltimento finale e/o impianti gestiti dalla Stazione Appaltante, fornendo personale proprio, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a fornire il servizio a perfetta regola d'arte.

30.18. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far intervenire l'Appaltatore, mediante semplice richiesta, su impianti di depurazione, diversi da quelli oggetto dell'appalto, ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.

Art. 31 Gru, filtropressa mobile e centrifuga mobile per la disidratazione dei fanghi

31.1. L'Appaltatore dovrà servire servizi di nolo a caldo di gru, filtropressa mobile e centrifuga mobile aventi le caratteristiche sottoelencate, per svolgere, all'occorrenza, i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.

31.2. Autocarro dotato di granchio meccanico e gru con jib

- Autocarro dotato di granchio meccanico avente le seguenti caratteristiche o similari:

<u>GRU</u>		<u>MEC</u>	
<u>TIPO</u>		<u>CL.120.75.S2</u>	
<u>BENNA A POLIPO</u>	<u>IDROBENNE</u>	<u>ROTATORE</u>	<u>IDROBENNE</u>
<u>TIPO</u>	<u>BMO 500/L + GRI 5 T/SF</u>	<u>TIPO</u>	<u>GRI 5T/SS</u>
<u>PORTATA (daN)</u>	<u>1500</u>		

- Gru con jib avente le seguenti caratteristiche o similari:

GRU			
Portata Max (Kg)	Sbraccio Min (m)	Portata Min. (kg)	Sbraccio Max (m)
30.000	3,38	3.660	24,05
GRU CON JIB			
Portata Max (Kg)	Sbraccio Min (m)	Portata Min. (kg)	Sbraccio Max (m)
1.130	28,30	290	45,00
PONTE MOBILE SVILUPPABILE			
Portata Max (Kg)		Sviluppo massimo dal suolo (m)	
200		42,80	

31.3. Filtropressa Mobile

La stazione di filtropressatura fanghi richiesta deve avere la potenzialità minima per garantire la produzione di almeno 30 tonn di fango filtropressato con una concentrazione finale non inferiore ai 40%SS nell'intervallo giornaliero di massimo 15 h/g (con concentrazione di SS del fango alimentato minimo del 2 %) e le seguenti minime caratteristiche:

- Stazione di condizionamento:

Container telonato con alza/abbassa e plafoniere per illuminazione di servizio dentro cui sono posizionati gli elementi preparatori del fango da disidratare, costituiti da vasche in acciaio aisi 316 di capienza minima 2 mc cadauna comprensive di agitatori a velocità media, con controllo automatico e continuo di ph e livello di riempimento;

Tramoggia con coclea per contenere e confluire in una delle vasche di cui sopra (contenente acqua di separazione) idrossido di calcio con cui ottenere latte di calce;

Pompa centrifuga per la gestione dell'acqua di preparazione latte di calce;

Pompa centrifuga per il dosaggio di latte di calce;

Cisternetta di colume minimo di 1 mc per il contenimento di cloruro ferrico;

pompa dosatrice cloruro ferrico;

Pompa monovite di portata idonea (min 50 mc/h) ad aspirare il fango, mediante tubazioni flessibili, dallo stoccaggio e mandarlo nelle vasche per la preparazione alla disidratazione

Il tutto dovrà essere gestito da quadro di comando completo con inverter per la gestione della monovite.

- Semirimorchio centinato con alza/abbassa, copri/scopri e plafoniere per illuminazione di servizio su cui insistono:

Filtropressa almeno equivalente al tipo Diemme, 1200 x 1200 con 86 piastre inserite, camera 35mm con tele di tipo PROP-TES a 3 fili intrecciati, foro alimentazione basso bilaterale, 4 collettori di scarico;

Nastro trasportatore sottostante con pistone oleodinamico per la traslazione longitudinale;

Serbatoio di raccolta acqua di separazione fungente da polmone per la preparazione del latte di calce (con scarico adatto a far confluire le acque separate nel sistema fognario interno al settore di funzionamento);

Pompa monovite doppio stadio idonea a mantenere una pressione di 16BAR da 50mc/h di portata;

Pompa a pistone a pressione costante, tipo OCM di 30 mc /h da usarsi in sincronia con la monovite;

Sganciamento piastre di tipo automatico o semiautomatico a catena con frizione (non manuale);

Pressostato regolatore pompa a pistone;

Vaso di espansione in acciaio aisi 316 con trasduttore di pressione;

Quadro di comando con inverter per gestione monovite.

- Container scarrabile raccoglitore fanghi disidratati
- Carrello elevatore motorizzato per la gestione dei contenitori dei reagenti chimici
- Escavatore per caricamento bilici

Il Fornitore garantirà il servizio di disidratazione dei fanghi con proprio personale secondo un programma temporale dettato dalla stazione appaltante che potrà comprendere anche turni notturni e in giorni festivi.

Restano esclusi dalla fornitura e pertanto in carico alla Stazione Appaltante i seguenti costi:

- Energia elettrica per il funzionamento della centrifuga

- Fornitura della calce e del cloruro ferrico e/o altri addensanti per il condizionamento chimico del fango
- Fornitura di acqua per la preparazione della soluzione di latte di calce e per le operazioni di pulizia previste per la macchina in noleggio.

Il Fornitore garantirà per tutta la durata del servizio la produzione di fanghi disidratati con:

- Concentrazione minima di sostanza secca pari a 40%SS atteso che la Stazione Appaltante garantisca una concentrazione di fanghi minima all'alimentazione della macchina pari a 2%SS.
- Concentrazione massima di sostanza secca nel filtrato in uscita dalla macchina pari a 1.000 mg/l di SST.

In ordine alla garanzia del rispetto delle sopracitate richieste si precisa che in fase propedeutica all'offerta il Fornitore ha facoltà di richiedere campioni di fango tipici da sottoporre a proprie analisi di caratterizzazione chimico-fisica o prendere visione di quelle disponibili sul sito di produzione. Nella stessa fase il Fornitore ha facoltà di operare sopralluoghi presso la struttura destinata allo svolgimento del servizio per acquisire ogni altro elemento tecnico e logistico necessario alla produzione dell'offerta. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

31.4. Centrifuga mobile

La macchina richiesta avrà potenzialità di almeno 100 mc/h in termini di fango alimentato (con concentrazione di SS del 2 %), sarà dotata di variatore idraulico ed alimentazione elettrica.

La centrifuga dovrà essere fornita installata su skid mobile sul quale troveranno posto il sistema di dosaggio del polielettrolita, pompa di alimentazione fanghi e sistema di carico dei fanghi disidratati nei cassoni che verranno appositamente forniti e posizionati a cura della Committente. A tal fine si precisa che la macchina dovrà essere dotata di coclea rotante di carico fanghi ai cassoni atti al contenimento preliminare alla fase di smaltimento.

Il Fornitore garantirà il servizio di disidratazione dei fanghi con proprio personale secondo un programma temporale dettato dalla stazione appaltante che potrà comprendere anche turni notturni e in giorni festivi.

Restano esclusi dalla fornitura e pertanto in carico alla Stazione Appaltante i seguenti costi:

- Energia elettrica per il funzionamento della centrifuga
- Fornitura di polielettroliti e/o altri addensanti per il condizionamento chimico del fango
- Fornitura di acqua per la preparazione della soluzione di polielettrolita e per le operazioni di pulizia previste per la macchina in noleggio.

Il Fornitore garantirà per tutta la durata del servizio la produzione di fanghi disidratati con:

- Concentrazione minima di sostanza secca pari a 30%SS atteso che la Stazione Appaltante garantisca una concentrazione di fanghi minima all'alimentazione della macchina pari a 1,5%SS.
- Concentrazioni massima di sostanza secca nel concentrato in uscita dalla macchina pari a 1.000 mg/l di SST.

In ordine alla garanzia del rispetto delle sopracitate richieste si precisa che in fase propedeutica all'offerta il Fornitore ha facoltà di richiedere campioni di fango tipici da sottoporre a proprie analisi di caratterizzazione chimico-fisica o prendere visione di quelle disponibili sul sito di produzione.

L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

Art. 32 Caratteristiche dei contenitori e modalità d'impiego

- 32.1. Di seguito, si specificano a titolo esemplificativo e non esaustivo le caratteristiche dei cassoni/contenitori necessari allo svolgimento del servizio il cui costo di noleggio è ricompreso nei prezzi a misura.
- 32.2. I cassoni dovranno essere forniti dall'Appaltatore, disposti in tutti i vari siti secondo le indicazioni del Direttore per l'esecuzione del Contratto, con caratteristiche dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) in funzione delle singole esigenze impiantistiche e della particolare conformazione viaria delle strade di accesso ai siti.
- 32.3. I cassoni dovranno essere disposti nell'impianto, proporzionalmente alle esigenze dello stesso, in modo continuativo. L'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori oneri, in ragione della minore o maggiore frequenza di ritiro dei rifiuti, né peraltro fissare calendari programmati di ritiro dei cassoni in funzione delle proprie esigenze concordate preventivamente con gli impianti di smaltimento.
- 32.4. I cassoni dovranno essere idonei a garantire una chiusura ermetica, in modo da evitare ogni possibile contatto con gli agenti atmosferici.
- 32.5. Per la raccolta dovranno essere impiegati dei cassoni di acciaio a tenuta stagna, esclusivamente dotati di chiusura superiore scorrevole o ad anta ribaltabile, del volume variabile di circa 10, 20 o 30 m³, del tipo scarrabile e non, di dimensioni adatte ai siti di carico, presso gli impianti, e di caratteristiche costruttive idonee a norma di legge.
- 32.6. Laddove la raccolta dei rifiuti all'interno degli impianti di depurazione non possa essere eseguita con i cassoni sopra indicati, il servizio dovrà essere effettuato, presso i siti individuati dal Direttore dell'esecuzione, con contenitori plastici delle seguenti caratteristiche dimensionali:
- a. volume di circa lt. 600, dimensioni esterne cm 118 x cm 81 x (h) cm 85 (incluso piedi di appoggio

aventi altezza cm 15) impilabili;

- b. volume di circa lt. 300, dimensioni esterne cm 100 x cm 60 x (h) cm 68 (incluso piedi di appoggio aventi altezza cm 12) impilabili;
- c. volume circa 60/80 lt di forma tronco conica o tronco piramide (comunque tale da rendere i vuoti impilabili).

32.7. I contenitori che dovessero danneggiarsi dovranno essere immediatamente sostituiti, onde evitare eventuali perdite liquide e rilasci di aerosol maleodoranti.

32.8. Le tipologie di cui ai punti a. e b. saranno movimentabili tramite trans pallet con forche; la tipologia c. dovrà essere movimentabile con carrelli manuali a due ruote ed appoggio curvo o piano.

32.9. La fornitura di tutti i contenitori vuoti dovrà essere assicurata immediatamente sin dalla consegna del servizio, in numero adeguato all'esigenza d'impianto; inoltre, ad ogni ritiro di contenitori pieni dovrà essere assicurata la fornitura di un numero di vuoti almeno pari a quello dei pieni ritirati, salvo diversa richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione.

32.10. I contenitori vuoti forniti dovranno essere nuovi o comunque bonificati in modo tale da non presentare cattivi odori.

32.11. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla fornitura dei relativi bacini di contenimento, in conformità alla normativa vigente.

32.12. Ciascun contenitore pieno sarà chiuso dal personale addetto all'impianto ma dovrà essere sigillato, all'atto del ritiro per il trasporto, a cura dell'Appaltatore; in particolare ciò avverrà tramite l'applicazione intorno al contenitore di almeno due fascette auto-bloccate con apposita apparecchiatura in dotazione al personale dell'Appaltatore.

32.13. Restano a carico dell'appaltatore tutte le operazioni di movimentazione interna, comprensive di manodopera, carburante e quant'altro necessarie allo spostamento e alla movimentazione dei cassoni all'interno delle aree impiantistiche. Pertanto, presso ciascun impianto di depurazione, la fornitura dell'attrezzatura per il sollevamento ed il carico dei contenitori pieni sull'automezzo destinato al trasporto dovrà essere a cura esclusiva dell'Appaltatore. Tutte le suddette attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori ed attestata da valide certificazioni.

32.14. Ciascun contenitore vuoto dovrà essere dotato di almeno un sacco di polietilene trasparente di volume e spessore adeguato, di relativo coperchio munito di guarnizione in gomma a tenuta ed apposita etichetta recante, in modo indelebile ed in caratteri leggibili, il Codice EER del rifiuto che dovrà contenere. I contenitori non conformi a tale configurazione non saranno accettati e non ne sarà permesso lo scarico presso l'impianto di depurazione GORI S.p.A. destinatario. A tale proposito, ogni consegna di contenitori vuoti dovrà essere attestata da un "buono di consegna" in doppia copia in cui dovranno essere indicati almeno:

- Numero progressivo;
- Impianto di depurazione destinatario;
- Data di consegna;
- Numero di contenitori di volume 600 litri;
- Numero di contenitori di volume 300 litri;

- Numero di contenitori di volume 60/80 litri;
- Numero sacchi di plastica;
- Numero di coperchi;
- Numero di fascette autobloccanti;
- Firma del mittente (Autista Appaltatore);
- Data e firma del destinatario (addetto all'impianto di depurazione GORI S.p.A.).

32.15. Al termine delle operazioni di consegna ognuna delle parti ritirerà una copia di tale documento sottoscritta da entrambi.

32.16. Il campo "Note" del predetto "Buono di Consegna" sarà utilizzato dall'incaricato della GORI S.p.A. alla ricezione dei contenitori presso l'impianto, per evidenziare qualsiasi anomalia e l'eventuale numero di contenitori respinti ed anch'esso sarà sottoscritto, dopo la compilazione, dall'autista dell'Appaltatore e dall'addetto all'impianto di depurazione GORI S.p.A.; tale documento sarà utilizzato dal Direttore dell'esecuzione per la segnalazione al RUP ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'Art. 12.

Art. 33 Inizio dei servizi

33.1. Alla consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, dalla cui data decorreranno i termini contrattuali.

Art. 34 Attrezzature e mezzi d'opera

34.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far capo dalla data di affidamento dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, di tutte le attrezzature necessarie ed i materiali occorrenti per eseguire i servizi oggetto dell'appalto.

34.2. Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 35 Ulteriori obblighi ed oneri dell'appaltatore

35.1. Ferma restando la facoltà per la Committente di applicare le penali di cui all'Art.12, qualora il servizio programmato non venga svolto nel giorno stabilito e tale mancanza debba essere ricondotta all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a recuperarlo entro il giorno successivo. Dal secondo giorno di ritardo rispetto al programma nell'esecuzione del servizio, la Committente si riserva la facoltà di utilizzare altri fornitori, addebitando le relative maggiori spese (giustificate dalla/e fattura/e relativa/e al servizio) all'Appaltatore.

35.2. La Committente favorisce, in conformità allo spirito normativo vigente, tutte le attività finalizzate al recupero dei rifiuti al fine di limitarne per quanto possibile il loro smaltimento in discarica.

35.3. L'Appaltatore è tenuto pertanto a conformarsi a tale orientamento privilegiando le attività di recupero, in particolare dei fanghi di depurazione.

35.4. Soltanto nei casi in cui, a valle delle caratterizzazioni chimico fisiche dei rifiuti, questi ultimi risultassero non conformi ai requisiti richiesti dalla normativa in materia di recupero l'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire lo smaltimento in discarica del fango e degli altri rifiuti.

35.5. L'Appaltatore (compresi tutti gli impianti dallo stesso utilizzati nel corso dell'esecuzione del servizio di cui al presente Accordo) dovrà possedere e mantenere in corso di validità per l'intera durata dell'appalto tutte le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa. La revoca o la decadenza (ovvero la sopravvenienza di un

provvedimento interdittivo) delle sopra citate autorizzazioni/iscrizioni per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando quest'ultimo inadempiente alle obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Appaltatore si impegna, comunque, a dare tempestiva comunicazione alla Committente circa la sospensione, la revoca o la modifica delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti (pena l'applicazione di quanto previsto all' Art. 12).

- 35.6. La determinazione delle quantità di rifiuti smaltiti sarà compiuta dall'Appaltatore mediante la verifica del peso registrato a destino, ed annotato sui propri registri di carico/scarico. Con cadenza temporale di 30 giorni l'Appaltatore trasmetterà il report delle quantità smaltite/trattate al Direttore dell'esecuzione, il quale ne verificherà la corrispondenza con le quantità annotate sulla copia dei FIR, attestanti l'intervenuto conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino timbrati dagli impianti finali, archiviati in impianto. L'Appaltatore è tenuto a redigere report settimanali sui pesi rilevati a destino, confrontandoli con quelli annotati sui FIR in uscita dall'impianto, segnalando al Direttore dell'esecuzione eventuali differenze superiori al 2%.
- 35.7. L'Appaltatore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione del servizio affidato.
- 35.8. L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità presso il sito di smaltimento finale del rifiuto di una pesa fiscale certificata (e periodicamente tarata) di opportuna portata che consenta di misurare il peso lordo ed il peso netto di ogni conferimento.
- 35.9. L'Appaltatore verificherà la conformità dei rifiuti conferiti. Nel caso in cui riscontri caratteristiche di difformità rispetto alle tipologie specificate, ne darà immediato avviso alla Committente, la quale adotterà i necessari provvedimenti.
- 35.10. L'Appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che gli saranno impartiti dalla Committente in funzione delle esigenze gestionali. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente quanto richiesto in fase di programmazione settimanale ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria in ottemperanza alle vigenti norme. L'Appaltatore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Committente, e ad essa far riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dal servizio da parte del personale della Committente, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati.
- 35.11. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Resta contrattualmente convenuto che, anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comporterà gravami e limitazioni del servizio, ciò non costituirà alcun diritto contro la Committente, essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi offerti in sede di gara.
- 35.12. Tutta la documentazione che l'appaltatore fornirà ai fini della verifica dei requisiti dovrà essere periodicamente aggiornata nel caso di sopraggiunte scadenze nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 36 Domicilio dell'Appaltatore

- 36.1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Art. 37 Rappresentante dell'Appaltatore

- 37.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio

delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.

- 37.2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante.
- 37.3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 37.4. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.
- 37.5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
- 37.6. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione dell'appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]